**ALLEGATO 1) parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro di collaborazione istituzionale tra il Comitato regionale per le Comunicazioni (Corecom) e l’Unione delle Province emiliano-romagnole (UPI Emilia-Romagna), finalizzato alla diffusione sul territorio regionale di postazioni ConciliaWeb presso le Amministrazioni provinciali, approvato con delibera Corecom n. 75/2023**

**ACCORDO Dl COLLABORAZIONE ex art. 15 della Legge n. 241/90 TRA CORECOM EMILIA-ROMAGNA E AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA**

Il CORECOM Emilia-Romagna (di seguito: Corecom), con sede in Bologna, V. le Aldo Moro, n. 44, rappresentato nel presente atto dal suo Dirigente, dott.ssa Rita Filippini, delegata alla sottoscrizione del presente Accordo con delibera del Corecom n. 75 del 06 dicembre 2023, sostituita dal Direttore generale dell’Assemblea legislativa dott. Leonardo Draghetti in virtù della nota prot. 01/10/2024.0025017.I avente ad oggetto “Sostituzione Dirigenti”, successivamente integrata dalla nota prot. 02/10/2024.0025220.I;

e

l’Amministrazione provinciale di RAVENNA con sede in Ravenna, rappresentata nel presente atto da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, a ciò autorizzato ai sensi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Premesso che:**

- la legge regionale 30 gennaio 2001, n. 1 disciplina l’“Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom)”, in attuazione della legge n. 249 del 1997 che ha istituito l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) con competenze relative all’intero sistema delle comunicazioni; il Corecom è titolare, a livello regionale, di funzioni di governo, garanzia e controllo in tema di comunicazioni; esercita altresì funzioni delegate dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), stabilite dalla Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate prot. n. 5645 sottoscritta in data 06 marzo 2023, tra il Presidente dell’AGCOM, il Presidente della Regione Emilia-Romagna ed il Presidente del Corecom;

- le procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche sono disciplinate, in attuazione della legge 249 del 1997, da regolamenti di AGCOM;

- in particolare, la citata Convenzione, per l’esercizio di funzioni delegate in tema di comunicazioni sottoscritta nel marzo 2023, all’art. 5 comma 1 lettera d) ha attribuito al Corecom l’esercizio delle funzioni delegate riguardanti lo svolgimento del tentativo di conciliazione nelle controversie fra ente gestore del servizio di comunicazioni elettroniche ed utenti, e assunzione dei provvedimenti temporanei, ai sensi degli artt. 3 e ss. del “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversia tra utenti e operatori di comunicazioni elettriche o fornitori di servizi di media audio visivi”, di cui alla delibera AGCOM n. 203/18/CONS e s.m.i. ;

- i cittadini utenti di servizi di telefonia che abbiano controversie con i gestori dei servizi, prima di adire l’autorità giudiziaria, devono esperire un tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi al Corecom; nell’esercizio di tali funzioni, il Corecom ha potuto favorire accordi in conciliazione tra operatori ed utenti che hanno consentito a questi ultimi il riconoscimento di indennizzi o il rimborso di costi indebitamente versati, fruendo di un servizio del tutto gratuito, ma ancora poco conosciuto a livello territoriale;

- con l’entrata in funzione, il 23 luglio 2018, della nuova piattaforma centralizzata AGCOM, denominata ConciliaWeb, le procedure di gestione delle controversie sono state completamente informatizzate ed è entrata in vigore una nuova disciplina contenuta nei Regolamenti approvati con delibere AGCOM n. 203/18/CONS (subentrata alla delibera n. 173/07/CONS), n. 339/18/CONS, n. 347/18/CONS, n. 358/22/CONS, e infine la delibera n. 194/23/CONS;

**Considerato altresì che:**

- la delibera dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea n. 5 del 25/01/2024 recante “Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026 della Direzione generale Assemblea legislativa” – prevede in particolare l’”Obiettivo strategico” avente ad oggetto “Rafforzare l’attività di tutela dei diritti fondamentali dei cittadini anche con interventi tesi ad ampliare gli ambiti di garanzia” (punto 1.3 della Sottosezione 2.2. Performance) - al quale si collega l’Obiettivo operativo n. 16 del P.d.O. 2024 del Settore Diritti dei Cittadini dell’Assemblea legislativa recante “Accordi con Enti locali per promuovere sportelli decentrati ConciliaWeb”; tale obiettivo in ossequio a quanto stabilito dal Comitato con la delibera n. 41/2024 sotto citata, è stato riconfermato anche per l’annualità 2025;

- il Corecom ha individuato nell’ambito del suo Programma delle attività per l’anno 2025, di cui alla propria deliberazione n. 41 del 12 settembre 2024 recante “Programma delle attività del Corecom Emilia-Romagna per l’anno 2025”, tra i propri obiettivi strategici, quello della “Gestione Accordi di collaborazione con le Amministrazioni locali dell’Emilia-Romagna per la diffusione del servizio ConciliaWeb a tutela degli “utenti deboli””, declinato al punto 2.1;

- il Corecom intende quindi proseguire nella linea di promozione dei servizi decentrati, con l’obiettivo di attivare, presso ogni capoluogo di Provincia, una postazione ove i cittadini possano ricevere adeguata assistenza per l’inserimento delle proprie istanze e per lo svolgimento delle udienze di conciliazione, per realizzare almeno un punto di accesso alla piattaforma in ogni territorio provinciale;

-le spese che si renderanno necessarie per la realizzazione dei progetti concordati in attuazione del presente Accordo, con specifico riguardo al rimborso da parte del Corecom delle spese sostenute per realizzare le attività concordate, troveranno copertura finanziaria sui pertinenti capitoli di Bilancio dell’Assemblea legislativa regionale per le annualità 2024-2026 conformemente ed entro i limiti di quanto indicato nei prospetti di fabbisogno finanziario allegati alle delibere di approvazione dei programmi annuali di attività del Corecom dal 2024 al 2026;

- la stessa delibera AGCOM n. 203/18/CONS già citata prevede, alla lettera a), che “mediante futuri accordi con enti territoriali e/o altri enti, sarà possibile creare una rete di punti di accesso periferici, per assicurare la maggior diffusione possibile di luoghi fisici onde indirizzare gli utenti non informatizzati” per l’utilizzo della piattaforma ConciliaWeb, indispensabile per la tutela dei loro diritti e ragioni nei confronti di gestori telefonici;

- il Corecom Emilia-Romagna e la Provincia di Ravenna perseguono, negli ambiti sopra richiamati, obiettivi comuni di interesse pubblico e possono realizzare una cooperazione finalizzata ad agevolare la diffusione sul territorio regionale di postazioni ConciliaWeb, la piattaforma telematica, obbligatoria ed esclusiva, per le conciliazioni;

**Premesso altresì che:**

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- la creazione di sinergie tra amministrazioni su materie di interesse comune è una delle priorità per i soggetti in premessa perché permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuno dei soggetti per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna;

Si conviene e stipula quanto segue:

**Art. 1**

**(Premessa)**

1. Tutto quanto in premessa è parte integrante del presente Accordo.

**Art. 2**

**(Obiettivo)**

1. Il presente Accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art 15 della legge n. 241/90, disciplina il rapporto di collaborazione tra il Corecom Emilia-Romagna e la Provincia di Ravenna, per il rafforzamento della tutela dei diritti dei cittadini attraverso la realizzazione di sportelli decentrati territoriali per l’attività di informazione e supporto ai cittadini nell’utilizzo della piattaforma ConciliaWeb, per la risoluzione on line delle controversie tra utenti e gestori dei servizi di telefonia.

2. Il servizio presso gli sportelli decentrati consiste nell’assistenza agli utenti che, nell’ambito di procedure di conciliazione di controversie con gestori di servizi di telefonia, debbano accreditarsi sulla piattaforma ConciliaWeb o operare al suo interno, anche allo scopo di partecipare da remoto alle udienze e alle procedure di conciliazione.

**Art. 3**

**(Attività ed impegni reciproci)**

1. La Provincia di Ravenna, nell’ambito delle proprie competenze, si impegna:

a) ad individuare uno spazio adeguato all’accoglienza degli utenti, dotato delle infrastrutture tecniche necessarie all’installazione e al funzionamento della postazione di lavoro fornita dal Corecom Emilia-Romagna in comodato d’uso gratuito e all’efficace svolgimento delle attività di supporto, ivi incluse quelle relative al supporto nello svolgimento da remoto delle udienze di conciliazione;

b) ad individuare nella propria organizzazione uno o più dipendenti da destinare alle attività di accoglienza agli utenti, di custodia e supervisione della strumentazione, di supporto e assistenza agli utenti e alle attività richieste per la corretta fruizione del servizio;

c) l’apertura al pubblico della postazione attrezzata per accedere al servizio ConciliaWeb con l’assistenza del personale provinciale sarà assicurata ogni settimana nelle giornate di martedì (n. 2 ore) dalle ore 10 alle ore 12 e di giovedì (n. 2 ore) dalle ore 15 alle ore 17, per n. 4 ore settimanali complessive;

d) a garantire la presenza in servizio dei dipendenti individuati nei giorni e negli orari convenuti per lo svolgimento dei servizi;

e) a mantenere una casella di posta elettronica dedicata, anche non in via esclusiva, allo scambio della documentazione con il Corecom;

f) a garantire l’intervento di un tecnico informatico nei giorni e negli orari di svolgimento dei servizi di conciliazione in videoconferenza, al fine di risolvere eventuali guasti o malfunzionamenti della strumentazione;

g) dare adeguata informazione del servizio all’utenza.

2. Il Corecom, nell’ambito delle proprie competenze, si impegna:

a) a promuovere un percorso di formazione per gli operatori individuati dall’Amministrazione provinciale di Ravenna per lo svolgimento dei servizi previsti dal presente accordo, tranne nel caso in cui si tratti di rinnovo di accordo già sottoscritto;

b) a progettare e coordinare iniziative di comunicazione per la divulgazione del servizio alla cittadinanza.

**Art. 4**

**(Responsabili dell'attività)**

1. Il responsabile dell'attività, per il Corecom sarà la dott.ssa Paola Gualandi, mentre il responsabile per la Provincia di Ravenna sarà il/la dott./dott.ssa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Art. 5**

**(Rimborso spese)**

1. In relazione alla esecuzione delle attività di cui al progetto di collaborazione, è riconosciuta alla Provincia di Ravenna, a titolo di parziale rimborso delle spese per il costo del personale adibito pro tempore alle attività, e senza che la stessa costituisca alcuna forma di corrispettivo, una somma annuale massima pari ad Euro 3.000,00.

2. Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l'onere finanziario derivante dal presente accordo, nell'ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute.

3. In fase di avvio, in ragione delle ulteriori spese per costi iniziali riconducibili anche ad attività dei collaboratori coinvolti il rimborso corrisposto è incrementato fino ad Euro 1.000,00 entro i limiti delle spese effettivamente sostenute e documentate, sempre che si tratti di rapporti di nuova stipulazione con Amministrazioni Provinciali che sottoscrivono per la prima vota un Accordo attuativo per l’apertura di sportello ConciliaWeb. Tale rimborso non riguarda il rinnovo/prosecuzione di Accordi attuativi sorti in vigenza del precedente Accordo Quadro stipulato tra Corecom e UPI Emilia-Romagna prot. n. AL/2020/0027182.

4. La liquidazione avverrà annualmente, secondo le disposizioni contabili stabilite dall’Amministrazione regionale e previa presentazione, da parte della Provincia di Ravenna, di una relazione annuale che dovrà pervenire entro e non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, con l’indicazione dei costi sostenuti.

**Art. 6**

**(Durata)**

1. Il presente Accordo decorre dalla data del 01 gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2025 per un rimborso spese complessivo massimo di Euro 3.000,00 tenuto altresì conto di quanto previsto al precedente art. 5, comma 1.

2. L’accordo potrà essere rinnovato / prorogato previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza.

**Art. 7**

**(Designazione quale responsabile del trattamento dei dati personali** **ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016)**

1. La Provincia effettua trattamenti di dati personali di titolarità dell’Assemblea legislativa, ed è pertanto designata quale responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell’articolo 28 del Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679.

2. I trattamenti di dati personali da parte del responsabile sono disciplinati dalla normativa vigente e dall’Accordo di cui all’Allegato A) al presente Accordo, sottoscritto da entrambe le parti per formarne parte integrante e sostanziale.

3. Le spese eventualmente necessarie per garantire Il rispetto della normativa vigente e delle disposizioni di cui all’Accordo sono a carico del responsabile del trattamento.

**Art. 8**

**(Sicurezza e riservatezza)**

1. La Provincia ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli necessari all’esecuzione dell’Accordo di collaborazione e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell’Assemblea legislativa.

2. L’obbligo di cui al comma 1 sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo di collaborazione, ad eccezione dei dati che siano o divengano di pubblico dominio.

3. La Provincia è responsabile per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subcontraenti e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 e ne risponde nei confronti dell’Assemblea legislativa.

4. La Provincia può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nello svolgimento delle prestazioni affidate, solo previa autorizzazione dell’Assemblea legislativa.

5. L’Assemblea legislativa potrà effettuare ogni operazione di auditing relativa alle procedure adottate in materia di sicurezza e riservatezza in esecuzione del presente contratto.

**Art. 9**

**(Disposizioni finali)**

1. Per quanto non previsto nel presente accordo, le parti fanno rinvio alle disposizioni del Codice civile e alle norme vigenti in materia.

2. Per qualsiasi controversia relativa all’esecuzione e risoluzione del presente accordo, le parti concordano di avvalersi, in via prioritaria, di un organismo di mediazione accreditato presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

3. Le parti stabiliscono la competenza esclusiva del Foro di Bologna per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti.

4. Il presente accordo è esente dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro.

Quanto sopra è letto, approvato e sottoscritto dalle Parti.

Il presente Accordo viene sottoscritto unicamente in forma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis. della legge n. 241/90, e trasmesso tramite posta elettronica certificata.

Per il Corecom Emilia-Romagna

*Per la Responsabile del Settore*

dott.ssa Rita Filippini

Firmato digitalmente

Il Direttore generale

dott. Leonardo Draghetti

Per la Provincia di Ravenna

Firmato digitalmente

dott./dott.ssa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Allegato A), parte integrante, all’Accordo di collaborazione stipulato tra il CORECOM Emilia-Romagna e l'Amministrazione provinciale di Ravenna per lo sportello provinciale di supporto ai cittadini nell’accesso alla piattaforma “ConciliaWeb”**

**Accordo per il trattamento di dati personali**

Il presente Accordo costituisce allegato parte integrante dell’Accordo di collaborazione stipulato tra l’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna - CORECOM Emilia-Romagna (di seguito: “Corecom”) e l'Amministrazione provinciale di Ravenna (di seguito denominati congiuntamente anche “Parti”), che viene designata responsabile del trattamento di dati personali ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito: GDPR), in quanto presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento rispetti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali e assicuri la tutela degli interessati. Il responsabile è tenuto a comunicare al titolare eventuali situazioni sopravvenute che, per il mutare delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico o per qualsiasi altra ragione, possano incidere sulla propria idoneità allo svolgimento dell’incarico.

In particolare, il trattamento dei dati personali è così individuato:

- Finalità del trattamento: semplificare per i cittadini l’accesso alla piattaforma ConciliaWeb al fine di diffonderne la conoscenza e consentire l’esercizio dei loro diritti;

- Categorie di interessati: cittadini.

- Oggetto: supporto e facilitazione ai cittadini utenti di servizi di telefonia nell’accesso alla piattaforma ConciliaWeb;

- Durata: sino alla scadenza dell’Accordo di collaborazione;

- Categorie di dati personali trattati: dati comuni;

Le Parti convengono quanto segue

**1.** **Definizioni e disposizioni applicabili e interpretazione dell’Accordo**

1. Ai fini del presente Accordo si applicano le definizioni e le disposizioni di cui al GDPR, la normativa statale e regionale in materia di protezione dei dati personali, nonché i provvedimenti e le decisioni del Garante per la protezione dei dati personali.

2. Il presente Accordo:

1. va letto e interpretato alla luce delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679;
2. non deve essere interpretato in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2016/679 o che pregiudichi i diritti o le libertà fondamentali degli interessati;
3. lascia impregiudicati gli obblighi cui è soggetto il titolare del trattamento a norma del regolamento (UE) 2016/679;
4. non garantisce, di per sé, il rispetto degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali conformemente al capo V del regolamento (UE) 2016/679.

3. In caso di contraddizione tra il presente Accordo e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le parti al momento dell'accettazione delle presenti clausole, o conclusi successivamente, prevale il presente Accordo.

**2.** **Modalità di trattamento dei dati e istruzioni**

1. Relativamente ai dati personali che tratta per conto dell’Assemblea legislativa, il responsabile:

a) tratta tali dati nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza, in modo lecito e secondo correttezza, solo ai fini dell’esecuzione dell’Accordo di collaborazione e nel rispetto delle istruzioni scritte fornite dal titolare con il presente Accordo o con atti successivi;

b) non trasferisce i dati personali a soggetti terzi, se non nel rispetto delle condizioni di liceità indicate dal titolare e nel presente Accordo;

c) non tratta o utilizza i dati personali per finalità diverse da quelle per le quali è designato responsabile del trattamento con il presente Accordo;

d) prima di iniziare ogni trattamento e in qualsiasi altro momento, informa il titolare se, a proprio parere, una qualsiasi istruzione fornita dallo stesso titolare si ponga in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 1.

2. Il responsabile si obbliga a adottare procedure idonee a garantire:

a) il rispetto dei diritti e delle richieste formulate dagli interessati al titolare relativamente ai loro dati personali;

b) l’aggiornamento, la modifica e la correzione, su richiesta del titolare, dei dati personali di ogni interessato;

c) la cancellazione o il blocco dell’accesso ai dati personali a richiesta del titolare;

d) il diritto degli interessati alla limitazione di trattamento, su richiesta del titolare.

3. Nella disciplina delle procedure di cui al comma 2, il responsabile si obbliga a conformarsi alle istruzioni eventualmente fornite dal titolare.

4. Nel caso in cui il responsabile sia tenuto alla raccolta di dati personali per conto del titolare, deve fornire agli interessati l’informativa per il trattamento dei dati personali utilizzando il fac-simile messo a disposizione dal titolare.

5. Il responsabile del trattamento deve garantire e fornire al titolare la cooperazione, l’assistenza e le informazioni necessarie per adempiere agli obblighi previsti dalle disposizioni di cui all’articolo 1.

6. Ai sensi dell’art. 30 del GDPR, il responsabile del trattamento deve compilare e rendere disponibile a richiesta del titolare un registro dei trattamenti dati personali.

7. Il responsabile del trattamento assicura la massima collaborazione anche al fine dell’esperimento delle valutazioni di impatto ex art. 35 del GDPR.

**3.** **Misure di sicurezza**

1. Il responsabile del trattamento deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, da danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati.

2. Il responsabile del trattamento deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate a salvaguardare la sicurezza dei dati, al fine di prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi dato personale.

3. Al fine di garantire l’adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate affinché il trattamento soddisfi i requisiti previsti dal GDPR, ai sensi degli artt. 28, paragrafo 1, e 32 dello stesso, il responsabile, attesta, a mezzo della sottoscrizione del presente Accordo la conformità della propria organizzazione almeno ai parametri di livello minimo di cui alle “Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni” individuate da AGID con la circolare 18 aprile 2017, n. 2 (G.U. n. 103 del 5 maggio 2017), tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli interessati.

4. Il responsabile del trattamento dà esecuzione all’Accordo di collaborazione in aderenza alle policy del titolare in materia di privacy e sicurezza informatica, reperibili nella sezione privacy del sito istituzionale dell’Assemblea legislativa; con la sottoscrizione del presente accordo il responsabile dichiara di averne preso visione.

**4.** **Analisi dei rischi, privacy by design e privacy by default**

Tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell’ambito e della finalità del trattamento dei dati, il responsabile si impegna:

a) ad assicurare massima cooperazione e assistenza al titolare per l’implementazione delle azioni di mitigazione predisposte dallo stesso titolare per affrontare eventuali rischi identificati ad esito di apposita analisi;

b) ad adottare, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, ogni misura tecnica ed organizzativa che il titolare riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dei dati e a tutelare i diritti degli interessati;

c) a trattare, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, garantendo in particolare che non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l’intervento di una persona fisica;

d) a dare esecuzione all’Accordo di collaborazione in aderenza alle policy di privacy by design e by default adottate dal titolare e specificatamente comunicate.

**5.** **Soggetti autorizzati ad effettuare i trattamenti - Designazione**

1. Il responsabile del trattamento garantisce competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali (di seguito: “incaricati”) effettuati per conto del titolare.

2. Il responsabile garantisce, fornendo idonea documentazione, che gli incaricati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica.

3. Il responsabile, con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, non può imporre ai propri incaricati obblighi di riservatezza meno onerosi di quelli previsti nell’Accordo di collaborazione e nel presente Accordo. In ogni caso, risponde direttamente per qualsiasi divulgazione di dati personali effettuata dai propri incaricati, in violazione dell’Accordo di collaborazione, del presente Accordo e delle disposizioni di cui all’articolo 1.

**6. Documentazione e rispetto**

1. Le parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto del presente Accordo.

2. Il responsabile risponde prontamente e adeguatamente alle richieste di informazioni del titolare relative al trattamento dei dati conformemente al presente Accordo.

3. Il responsabile mette a disposizione del titolare tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi stabiliti nel presente Accordo e che derivano direttamente dal regolamento (UE) 2016/679. Su richiesta del titolare, il responsabile consente e contribuisce alla revisione delle attività di trattamento, a intervalli ragionevoli o in caso di mancato rispetto. Nel decidere in merito a un riesame o a un'attività di revisione, il titolare può tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso del responsabile del trattamento.

4. Il titolare del trattamento può scegliere di condurre l'attività di revisione autonomamente o incaricare un revisore indipendente. Le attività di revisione possono comprendere anche ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche del responsabile del trattamento e, se del caso, sono effettuate con un preavviso ragionevole.

5. L’esperimento di tali verifiche non può avere ad oggetto dati di terze parti, né informazioni sottoposte ad obblighi di riservatezza sulla base della normativa vigente.

6. Su richiesta, le parti mettono a disposizione della o delle autorità di controllo competenti le informazioni di cui al presente articolo, compresi i risultati di eventuali attività di revisione.

**6.** **Ricorso a Sub-responsabili del trattamento di dati personali**

1. In caso di sub-contratti, il responsabile del trattamento ha l'autorizzazione generale del titolare per ricorrere a sub-responsabili del trattamento sulla base di un elenco concordato prima della data di effettivo inizio del trattamento dei dati. A tal fine l’elenco deve essere trasmesso al titolare almeno 20 giorni prima di tale data. Il responsabile informa specificamente per iscritto il titolare di eventuali modifiche di tale elenco – riguardanti l'aggiunta, la sostituzione di sub-responsabili del trattamento o la modifica del trattamento loro affidato – con un anticipo di almeno 20 giorni, dando così al titolare tempo sufficiente per poter opporsi a tali modifiche prima del ricorso al o ai sub-responsabili del trattamento in questione. Il responsabile del trattamento fornisce al titolare del trattamento le informazioni necessarie per consentirgli di esercitare il diritto di opposizione. L’elenco deve indicare i dati identificativi di ciascun sub-responsabile e la descrizione del trattamento affidato (compresa una chiara delimitazione delle responsabilità qualora siano autorizzati più sub- responsabili del trattamento).

2. In caso di sub-appalti, il responsabile del trattamento non può affidare ad un sub-responsabile i trattamenti da effettuare per conto del titolare del trattamento conformemente al presente Accordo senza la previa autorizzazione specifica scritta del titolare. Il responsabile del trattamento, prima di ricorrere al sub-responsabile del trattamento, presenta la richiesta di autorizzazione unitamente alle informazioni necessarie per consentire al titolare del trattamento di decidere in merito all'autorizzazione almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio del trattamento dei dati. Le parti devono tenere aggiornato un elenco dei sub-responsabili del trattamento autorizzati dal titolare con gli stessi contenuti indicati al comma 1.

3. Qualora il responsabile del trattamento ricorra a un sub-responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del responsabile del trattamento), stipula un contratto che impone al sub-responsabile del trattamento, nella sostanza, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati imposti al responsabile del trattamento conformemente al presente Accordo. Il responsabile del trattamento si assicura che il sub-responsabile rispetti gli obblighi cui il responsabile del trattamento è soggetto a norma del presente Accordo e del GDPR.

4. Il responsabile del trattamento fornisce al titolare copia del contratto stipulato con il sub-responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il responsabile del trattamento può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia.

5. Il responsabile del trattamento rimane pienamente responsabile nei confronti del titolare del trattamento dell'adempimento degli obblighi del sub-responsabile del trattamento derivanti dal contratto che questi ha stipulato con il responsabile del trattamento. Il responsabile del trattamento notifica al titolare del trattamento qualunque inadempimento, da parte del sub-responsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali.

6. Il responsabile del trattamento concorda con il sub-responsabile del trattamento una clausola del terzo beneficiario secondo la quale, qualora il responsabile del trattamento sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, il titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto con il sub-responsabile del trattamento e di imporre a quest'ultimo di cancellare o restituire i dati personali.

**7.** **Trattamento dei dati personali fuori dell’Unione Europea**

1. Il titolare vieta il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell’Unione Europea.

**8. Assistenza al titolare del trattamento**

1. Il responsabile del trattamento notifica prontamente al titolare qualunque richiesta ricevuta dall'interessato, dal Garante per la protezione dei dati personali o da altre Autorità pubbliche. Non risponde egli stesso alla richiesta, a meno che sia stato autorizzato in tal senso dal titolare.

2. Il responsabile del trattamento assiste il titolare nell'adempimento degli obblighi di rispondere alle richieste degli interessati per l'esercizio dei loro diritti, tenuto conto della natura del trattamento. Nell'adempiere agli obblighi di cui al comma 1 ed al presente comma, il responsabile del trattamento si attiene alle istruzioni del titolare.

3. Oltre all'obbligo di assistere il titolare in conformità al comma 2, il responsabile del trattamento, tenuto conto della natura del trattamento dei dati e delle informazioni a sua disposizione, assiste il titolare anche nel garantire il rispetto dei seguenti obblighi:

a) l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali («valutazione d'impatto sulla protezione dei dati») qualora un tipo di trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche;

b) l'obbligo, prima di procedere al trattamento, di consultare la o le autorità di controllo competenti qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio;

c) l'obbligo di garantire che i dati personali siano esatti e aggiornati, informando senza indugio il titolare del trattamento qualora il responsabile venga a conoscenza del fatto che i dati personali che sta trattando sono inesatti o obsoleti;

d) gli obblighi di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/679.

**9. Notifica di una violazione dei dati personali**

1. In caso di violazione dei dati personali, il responsabile del trattamento coopera con il titolare e lo assiste nell'adempimento degli obblighi che incombono a quest'ultimo a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (UE) 2016/679, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento.

2. In caso di una violazione dei dati personali trattati dal titolare, il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento:

a) nel notificare la violazione dei dati personali alla o alle autorità di controllo competenti, senza ingiustificato ritardo dopo che il titolare ne è venuto a conoscenza, se del caso, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche;

b) nell'ottenere le seguenti informazioni che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679, devono essere indicate nella notifica del titolare e includere almeno:

i. la natura dei dati personali e, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati, nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;

ii. le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;

iii. le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare per porre rimedio alla violazione dei dati personali, se del caso anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

c) Nell'adempiere, in conformità dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/679, all'obbligo di comunicare senza ingiustificato ritardo la violazione dei dati personali all'interessato, qualora la violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

3. In caso di una violazione dei dati personali trattati dal responsabile del trattamento, quest'ultimo ne dà notifica al titolare senza ingiustificato ritardo dopo esserne venuto a conoscenza. La notifica contiene almeno:

a) una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati in questione);

b) i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla violazione dei dati personali;

c) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

**10 Inosservanza delle clausole e risoluzione**

1. Fatte salve le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, qualora il responsabile del trattamento violi gli obblighi che gli incombono a norma del presente Accordo, il titolare può dare istruzione al responsabile del trattamento di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti l’Accordo o non sia risolto il contratto. Il responsabile del trattamento informa prontamente il titolare qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare il presente Accordo.

2. Il titolare ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali conformemente all’Accordo qualora:

a) il trattamento dei dati personali da parte del responsabile del trattamento sia stato sospeso dal titolare del trattamento in conformità al comma 1 e il rispetto del presente Accordo non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;

b) il responsabile del trattamento violi in modo sostanziale o persistente l’Accordo o gli obblighi che gli incombono a norma del regolamento (UE) 2016/679;

c) il responsabile del trattamento non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o della o delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità del presente Accordo o del regolamento (UE) 2016/679.

3. Il responsabile del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma del presente Accordo qualora, dopo aver informato il titolare che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili in conformità all’art. 2, comma 1, lettera d), il titolare insista sul rispetto delle istruzioni.

4. Dopo la risoluzione del contratto il responsabile del trattamento, a scelta del titolare, cancella tutti i dati personali trattati per conto del titolare e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, oppure restituisce al titolare del trattamento tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole.

**12.** **Responsabilità e manleve**

1. Il responsabile tiene indenne e manleva il titolare da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione delle disposizioni di cui al presente Accordo commessa dal responsabile o dai Sub-responsabili.

2. Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui al presente Accordo, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l’insorgere di un diritto in capo al responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

Quanto sopra è letto, approvato e sottoscritto dalle Parti.

Il presente Accordo viene sottoscritto unicamente in forma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis. della legge n. 241/90.

Per il Corecom Emilia-Romagna

*Per la Responsabile del Settore*

dott.ssa Rita Filippini

Firmato digitalmente

Il Direttore generale

dott. Leonardo Draghetti

Per la Provincia di Ravenna

Firmato digitalmente

dott./dott.ssa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_